

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 330

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese e società non più operative

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59
e dell'articolo 1, allegato A, n. 9 della legge 24 novembre 2000 n. 340)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 gennaio 2004)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio legislativo

Relazione illustrativa

Il presente regolamento è volto a semplificare il procedimento, previsto dalla legge n. 340 del 2000, allegato A, n. 9, relativo alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui consistente presenza negli archivi delle camere di commercio comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e ostacola la conoscenza della realtà economica del Paese.

Il provvedimento, intervenendo sugli ambiti della procedura amministrativa, prevede che il conservatore, rilevate determinate circostanze che denunciano la cessazione sostanziale della impresa o della società, avvii un procedimento diretto ad accertare il fatto estintivo e ad attivare il giudice del registro per l'iscrizione d'ufficio della cessazione.

Il provvedimento in esame non incide pertanto sui poteri che il codice civile attribuisce al giudice in ordine alle iscrizioni d'ufficio e ai procedimenti di liquidazione e cancellazione delle società.

L'ambito della semplificazione è stato limitato soltanto alle imprese individuali e alle società di persone, nonostante la legge n. 340/2000 comprendesse anche le società di capitali, considerato che la sopravvenuta legge 3 ottobre 2001, n. 366, ha delegato il Governo a realizzare un'organica riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative, prevedendo specificamente anche interventi di semplificazione in materia di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle predette società.

Il presente regolamento consta di quattro articoli.

L'**articolo 1** reca le definizioni.

L'**articolo 2** disciplina il procedimento relativo alla cancellazione delle imprese individuali.

E' previsto l'avvio di un procedimento d'ufficio nel caso in cui l'ufficio del registro delle imprese rilevi, anche a seguito di segnalazione da parte di altri pubblici uffici, la sussistenza di specifiche circostanze che possano essere considerate come indicatori di inesistenza dell'impresa.

Tra queste, in primo luogo, figura il decesso dell'imprenditore; elementi sintomatici di inesistenza dell'impresa sono inoltre rappresentati dall'irreperibilità dell'imprenditore, dal mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, nonché dalla perdita di titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

L'ufficio del registro delle imprese, accertata la sussistenza di una o più delle condizioni precedentemente rilevate, avvia il procedimento, richiedendo l'annotazione della cessazione dell'impresa nel registro o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività o del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. Dell'avvio del procedimento viene data pubblicità mediante notizia nell'albo camerale, al fine di consentire il decorso dei termini per la trasmissione degli atti al giudice del registro anche in caso di irreperibilità dell'impresa.

Il conservatore, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento o quarantacinque giorni dall'affissione nell'albo in caso di irreperibilità dell'imprenditore, procede alla trasmissione degli atti al giudice del registro al fine della cancellazione dell'impresa medesima.

E' prevista, contemporaneamente, l'annotazione nel registro delle imprese dell'avvenuta trasmissione degli atti al giudice, con l'indicazione delle specifiche circostanze in presenza delle quali si è proceduto alla trasmissione degli atti medesimi. L'iscrizione consente di segnalare, a fini di tutela dei terzi e di una più precisa individuazione delle imprese effettivamente attive, le imprese che sono da considerare sostanzialmente cessate e per le quali è in corso il procedimento di iscrizione del fatto estintivo.

Ricevuti gli atti, il giudice del registro dispone, con proprio decreto, la cancellazione dell'impresa dal registro tenuto presso la camera di commercio.

Qualora ricorrano le predette circostanze che giustificano l'avvio del procedimento da parte del conservatore, all'ufficio del registro è rimessa la valutazione dell'opportunità di procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle sanzioni, maturati dopo l'avvio del procedimento; tale valutazione dovrà essere effettuata tenendo conto dell'entità degli importi dovuti dall'impresa, nonché dell'effettiva possibilità di riscossione dei medesimi. La previsione non fa venir meno il debito maturato dall'imprenditore, ma consente alla camera di commercio di non proseguire procedimenti di esazione onerosi e di incerto risultato. L'ufficio del registro dovrà comunque comunicare al competente collegio dei revisori dei conti la determinazione di non procedere alla riscossione, con l'indicazione delle relative motivazioni.

L'**articolo 3** disciplina il procedimento per la cancellazione delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Anche con riferimento alle società di persone sono individuate specifiche condizioni che, in quanto elementi sintomatici dell'inesistenza, comportano l'avvio d'ufficio del procedimento da parte dell'ufficio del registro. Tra queste circostanze in primo luogo figura la sede legale fittizia, che si manifesta attraverso l'irreperibilità della società e dei suoi amministratori presso la sede legale.

Un altro elemento che fa presumere l'inesistenza della società è considerato, analogamente a quanto previsto per l'impresa individuale, l'assenza di ogni attività gestionale per oltre tre anni.

Sono considerate, inoltre, circostanze sintomatiche dell'inesistenza delle società di persone, la mancanza del codice fiscale, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, nonché la decorrenza del termine di durata della società in assenza di una proroga tacita.

Rilevata la presenza di almeno una delle circostanze indicate, l'ufficio del registro delle imprese avvia la medesima procedura prevista per le imprese individuali.

Decorsi i termini previsti di trenta giorni dalla notifica e di quarantacinque dalla pubblicità dell'avvenuto avvio del procedimento senza che siano stati forniti elementi utili a dimostrare l'esistenza della società o senza che sia stata comunicato lo scioglimento della medesima, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro ai fini della nomina del liquidatore da parte del Presidente del Tribunale.

L'avvenuta trasmissione degli atti a cura del conservatore è annotata nel registro delle imprese, con la specifica indicazione delle circostanze accertate.

Anche per le società di capitali è rimessa alle valutazioni dell'ufficio del registro l'opportunità di proseguire nel tentativo di riscossione dei diritti annuali, dei diritti di segreteria e delle sanzioni maturati a decorrere dall'avvio del procedimento di cancellazione, sempre in considerazione dell'entità del dovuto nonché delle possibilità di addivenire alla riscossione. Analogamente a quanto previsto all'articolo 2, l'ufficio del registro dovrà comunicare al competente collegio dei revisori dei conti la determinazione di non procedere alla riscossione, con l'indicazione delle relative motivazioni.

L'**articolo 4** prevede, infine, nel caso di imprese iscritte negli albi delle imprese artigiane, ai sensi della legge n. 443 del 1985, che l'ufficio del registro delle imprese, qualora rilevi una o più delle circostanze sintomatiche dell'inesistenza di una impresa, quali specificamente previste a seconda che trattasi di imprese individuali o di società di persone, ne dia comunicazione alla commissione

provinciale dell'artigianato per i successivi adempimenti di competenza. Anche per tale comunicazione è prevista l'annotazione nel registro delle imprese.

Con riferimento alle imprese artigiane l'ufficio del registro delle imprese valuterà se proseguire nel tentativo di riscossione dei diritti annuali, di segreteria e delle sanzioni dovuti a decorrere dalla trasmissione degli atti alla commissione provinciale, valutazione che dovrà essere effettuata sulla base degli stessi criteri individuati agli articoli 2 e 3 con riferimento alle imprese individuali e alle società di persone.

Relazione tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto.

Il regolamento di semplificazione è previsto al n. 9 dell'allegato A della legge n. 340/2000.

a) analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

La necessità dell'intervento normativo è legata all'esigenza di cancellare dalla pubblicità legale le imprese individuali e le società di persone di cui si rilevi l'inoperatività, al fine di disporre di un'immagine più veritiera della realtà economica del paese, evitando, nel contempo eccessivi aggravii economici e gestionali per le camere di commercio.

L'intervento di semplificazione è delimitato alle imprese individuali e alle società di persone in quanto, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 340 del 2000, è intervenuta una parziale rilegificazione con la legge n. 366 del 2001, che, delegando il Governo a realizzare un'organica riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative, ha rinviato ad un decreto legislativo gli interventi di semplificazione in materia di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle predette società.

Sulla base dell'attuale quadro normativo quale delineato dal codice civile, per addivenire alla iscrizione della cessazione dell'impresa nel registro delle imprese è necessaria la richiesta dell'imprenditore, ai sensi dell'articolo 2196 c.c.; per le società in nome collettivo e per le società per azioni, nei casi di scioglimento e di liquidazione, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società medesima dal registro delle imprese (articoli 2312 c.c., 2456 c.c.). La cancellazione d'ufficio interviene, ai sensi dell'articolo 2191 c.c., soltanto nel caso in cui l'iscrizione sia avvenuta senza che esistano le condizioni prescritte dalla legge.

La procedura delineata dal regolamento di semplificazione è in linea con lo schema previsto dall'articolo 2190 del codice civile, concernente l'iscrizione d'ufficio che interviene nel caso in cui l'impresa non abbia richiesto un'iscrizione obbligatoria.

b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano problemi di incompatibilità con la normativa comunitaria.

A livello comunitario, infatti, sono disciplinati diversi aspetti relativi all'attività delle imprese, quali la pubblicità, il bilancio, ma non si è pervenuti alla disciplina dello specifico aspetto della cancellazione delle imprese non più operative.

L'unico richiamo, nell'ambito della normativa comunitaria, alla problematica della cancellazione dai registri delle imprese, si individua nell'ambito del regolamento del Consiglio 22.7.1993 n. 2186, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici. Tale regolamento parte dalla considerazione dell'importanza della tenuta e dell'aggiornamento di tali registri, che rappresentano uno strumento necessario per la verifica delle modificazioni strutturali dell'economia e che costituiscono, fra l'altro, uno degli elementi di base dei sistemi di informazione sulle imprese; in tale contesto è previsto, in particolare, che almeno una volta l'anno gli Stati provvedano all'aggiornamento delle iscrizioni e delle cancellazioni. Si ritiene

pertanto che la normativa che si introduce con il presente schema regolamentare sia pienamente in linea con le considerazioni che hanno motivato l'emanazione del predetto regolamento comunitario.

c) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Tale disciplina non è invasiva delle autonomie costituzionalmente garantite, nonché di quelle individuate a livello legislativo per le regioni e gli enti locali.

Si ritiene, infatti, che le procedure in oggetto, riguardando la tenuta di registri nazionali, necessariamente richiedano una disciplina uniforme e certa per gli operatori sul territorio nazionale, rientrando, in tal senso, nell'*ordinamento civile dello Stato*.

Pertanto, anche la procedura prevista con riferimento alle imprese artigiane, non interviene sul quadro delle competenze delineato dalle leggi, in quanto si prevede esclusivamente una comunicazione alle commissioni provinciali competenti di eventuali condizioni che facciano presumere l'inoperatività delle imprese medesime, ferme restando le competenze delle commissioni provinciali per quanto attiene alla tenuta degli albi.

2. Elementi di *drafting* e di linguaggio normativo

Il regolamento è articolato in modo da costituire una disciplina organica del procedimento, pertanto, l'impostazione non è novellistica.

Non vi sono nel testo definizioni normative che contrastino con l'attuale sistema di istituti amministrativi. All'articolo 2 sono comunque definiti i termini tecnici contenuti nell'articolato, anche se già ricorrenti nella normativa vigente.

3. Verifica dell'esistenza di progetti di legge e di giurisprudenza costituzionale in materia.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga a quella disciplinata dallo schema di regolamento.

Il regolamento interviene sugli ambiti della procedura amministrativa relativa alla cancellazione delle imprese e delle società, senza in alcun modo incidere o condizionare la disciplina relativa alle determinazioni degli organi giurisdizionali.

Non risultano comunque orientamenti giurisprudenziali in contrasto con la disciplina introdotta dal regolamento in esame.

4. Valutazione dell'impatto amministrativo

La linea prescelta di semplificazione ha tenuto conto dell'esigenza di pervenire alla cancellazione dal registro delle imprese inoperanti, al fine di assicurare la veridicità dei dati presenti negli archivi camerali e di avere, pertanto, un'immagine veritiera della realtà economica del Paese.

Gli effetti positivi della nuova disciplina sono sicuramente da ricondurre, inoltre, dopo una prima fase transitoria di eliminazione delle posizioni individuali e societarie non più attive, alla drastica riduzione dei costi per l'Amministrazione connessi alla tenuta e alla gestione di archivi più snelli.

E' evidente, altresì, la rilevante utilità per gli operatori del mercato, in sede di relazioni contrattuali, di poter contare su un sistema di pubblicità delle imprese realistico e completo.

E' da rilevare, infine, una sensibile riduzione degli oneri gestionali derivanti dal mancato espletamento delle procedure per la riscossione di diritti annuali, di diritti di segreteria e di sanzioni amministrative, in considerazione dell'entità del dovuto, nonché delle scarse possibilità di riscossione.

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE E SOCIETA' NON PIU'
OPERATIVE (LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340, ALLEGATO A, N. 9)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 9;

Visto l'articolo 2190 del codice civile;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Acquisiti i pareri resi dalla.....Commissione della Camera dei deputati in data _____ e dalla.....Commissione del Senato della Repubblica in data _____ ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “camera di commercio” la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) “registro delle imprese” il registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- c) “ufficio del registro delle imprese” l’ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- d) “giudice del registro” il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile e dell’articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- e) “conservatore” il conservatore di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- f) “commissione provinciale per l’artigianato” la commissione di cui all’articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- g) “cancellazione” l’annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell’impresa o del fatto estintivo della società.

Articolo 2
(Cancellazione dell'impresa individuale)

1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:
 - a) decesso dell'imprenditore;
 - b) irreperibilità dell'imprenditore;
 - c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.
3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c), e d), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.
4. Decorsi trenta giorni dalla data del ricevimento della lettera raccomandata, ovvero, in caso di irreperibilità del destinatario, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che ordina con decreto la cancellazione dell'impresa.
5. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione. Dalla data di trasmissione degli atti al giudice del registro, l'ufficio del registro delle imprese può sospendere le procedure relative alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.
6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione dei diritti e delle sanzioni di cui al comma 5. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti.

Articolo 3

(Cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice)

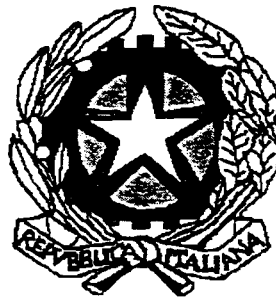
1. Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze:
 - a) irreperibilità presso la sede legale;
 - b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - c) mancanza del codice fiscale;
 - d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
 - e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nella lettera raccomandata e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati al mancato riscontro dal comma 3.
3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, ovvero, in caso di irreperibilità dei destinatari, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro e richiede al Presidente del Tribunale la nomina del liquidatore.
4. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze accertate.
5. L'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di trasmissione degli atti al giudice del registro, [maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione(*)]. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti.

() Il presente inciso è riportato fra parentesi in quanto è frutto di un mero errore materiale; tra i due termini indicati al comma 5, il primo corrisponde a quello introdotto nel disposto dell'articolo 2, comma 5, con il quale va pertanto coordinato; tale esigenza di coordinamento è stata rilevata anche dal Consiglio di Stato.*

Articolo 4
(Imprese artigiane)

1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o più delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne dà notizia alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio.
3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti.

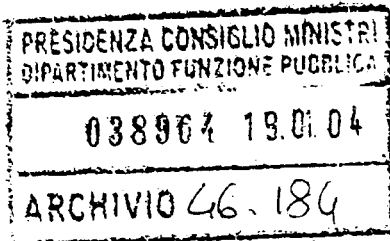
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo.



*On. ...
Sottosegretario
14/12/2004*

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE



N. 5105/03

Roma, addì 23 dicembre 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di imprese e di società non più operative.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero **2147/03**, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

- Segretariato Generale -

IL SEGRETARIO GENERALE

ROMA



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 15 dicembre 2003

N. della Sezione: 2147/03

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di regolamento per la
semplificazione del procedimento per
la cancellazione dal registro delle
imprese di imprese e di società non più
operative.

La Sezione

Vista la relazione senza numero
né data, trasmessa con nota n.
31086/03-46.184 del 28 maggio
2003, con la quale la Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Diparti-
mento della funzione pubblica – Ufficio legislativo) chiede il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio adottato nella seduta del 9 giugno 2003;

Vista la relazione integrativa del 24 novembre 2003 n. 1367/03/UL/P-46.184,
trasmessa con nota del 4 dicembre 2003 n. 36935/03/UL/P-46.184, pervenuta il 9
dicembre successivo;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Damiano
Nocilla;

PREMESSO:

Lo schema di provvedimento in esame si basa su quanto disposto dalla l. 24 novembre 2000, n. 340, al punto 9 dell'allegato A, ove si prevede, nell'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare, quello per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.

Pertanto finalità dello schema di regolamento in oggetto è quella di semplificare il procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive, assicurando una maggiore corrispondenza dei dati risultanti dal registro delle imprese alla realtà dei fatti economico-sociali e sgravando le CCIAA da una serie di incombenze che si potrebbero rivelare del tutto inutili. L'Amministrazione sottolinea altresì che il provvedimento normativo proposto intende intervenire esclusivamente sulle procedure amministrative e non incide sui poteri che il codice civile attribuisce al giudice del registro. Essa avverte, inoltre, che la semplificazione in questione riguarda esclusivamente le imprese individuali e le società di persone, essendosi ritenuto opportuno, per ciò che riguarda le società di capitali e le società cooperative, demandare la semplificazione in materia di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle predette società ai decreti legislativi previsti dalla legge di delega 3 ottobre 2001, n. 366 (decreti, peraltro, di recente emanati: v. il d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ed il d.lgs. n. 6, sempre del 17 gennaio 2003). Quanto, poi, al contenuto dei singoli articoli, l'art. 1 dello schema in oggetto reca le definizioni, mentre l'art. 2 disciplina il procedimento relativo alla cancellazione delle imprese individuali. L'art. 3, a sua volta, detta disposizioni sul procedimento relativo alla cancellazione delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice. L'art. 4 si riferisce, poi, specificamente alle imprese iscritte negli albi delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 5 l. 8 agosto 1985, n. 443.

In data 9 giugno 2003 la Sezione ha preso in esame lo schema di regolamento in oggetto ed ha concluso con un parere interlocutorio, nel quale si chiedeva di

acquisire agli atti le osservazioni delle autorità concertanti e si manifestavano dubbi in ordine alle disposizioni attinenti ai rapporti tra i poteri rispettivamente del giudice del Registro e del Presidente del Tribunale e le iniziative del conservatore del Registro relative alla cancellazione delle imprese individuali e di quelle societarie, nonché in ordine ad una serie di disposizioni, che – non essendo stati chiariti quei rapporti e conseguentemente la natura del procedimento svolgentesi presso le CCIAA – finivano per risultare ambigue o poco conformi alla disciplina civilistica. Con l'occasione sono state altresì formulate alcune altre osservazioni di dettaglio.

Con la seconda relazione citata in epigrafe del 24 novembre 2003 n. 1367/03/UL/P-46.184, l'Amministrazione dichiara di condividere l'assunto di partenza del parere della Sezione (e cioè la necessità di chiarire che il procedimento disciplinato con lo schema di regolamento in oggetto dà vita esclusivamente ad un atto di impulso della decisione dell'autorità competente) e di voler adeguare il testo dello schema di provvedimento normativo in esame, in modo da rendere chiaro tale assunto. Nello stesso tempo fornisce sufficienti spiegazioni in ordine al significato di una serie di disposizioni che avevano costituito oggetto delle osservazioni della Sezione.

CONSIDERATO:

La Sezione prende atto della puntuale trasmissione delle osservazioni delle autorità concertanti e del fatto che la relazione chiarisce come le circostanze, che legittimano le Camere di Commercio ad avviare il procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese debbano considerarsi “quali elementi sintomatici dell'inoperatività o dell'inesistenza dell'impresa individuale o societaria. Esse, quindi, non comportano la cancellazione in via automatica dell'impresa inerte, ma semplicemente consentono agli organi della Camera di Commercio di attivare d'ufficio un procedimento preventivo di verifica, in esito al quale, solo ove si accertino i presupposti previsti dall'ordinamento, sarà possibile disporre, nei modi consueti, l'avvio del procedimento di cancellazione”.

Sicchè l'Amministrazione concorda sulla necessità di introdurre all'art. 2 una modifica "volta ad evidenziare come il giudice conservi il potere di valutare o giudicare se disporre o meno la cancellazione dell'impresa, eliminando pertanto qualsiasi incertezza al riguardo" e sul fatto che la disposizione dell'art. 3, comma 3, debba essere interpretata nel senso che il conservatore "presenta una semplice richiesta di nomina del liquidatore al Tribunale", nomina che è il frutto di un'autonoma determinazione di quest'ultimo circa "l'effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano l'avvio" della procedura di liquidazione.

In questo quadro l'Amministrazione assicura, nella citata relazione del 24 novembre 2003, che "provvederà alla luce dei suggerimenti forniti" dal Consiglio di Stato "ad una parziale riformulazione delle norme, in modo da renderle omogenee fra loro, adeguando gli articoli 3 e 4 alla formulazione adottata per l'articolo 2".

Alla luce delle assicurazioni fornite dall'Amministrazione cadono, ovviamente, molte delle perplessità espresse nel succitato parere del 9 giugno 2003 in ordine all'individuazione delle circostanze, che avrebbero dato luogo alla cancellazione delle imprese individuali, delle società di persone e delle imprese artigiane, trattandosi di circostanze da cui deriva il mero avvio di un procedimento, che troverà di fronte all'autorità giudiziaria o alla Commissione provinciale dell'artigianato la propria conclusione; ciò vale per la irreperibilità dell'imprenditore, per il coordinamento della disciplina in esame con quella riguardante le procedure concorsuali cui l'imprenditore può essere sottoposto, per la irreperibilità della società presso la sede legale, per il fatto che siano contemplati solo due casi di scioglimento delle società di persone e per la mancanza del codice fiscale. Si tratta di eventi che determinano una presunzione *juris tantum* di inattività dell'impresa individuale o societaria e che pertanto non si collegano, di per sé, alle fattispecie civilistiche cui consegue la cessazione *de iure* dell'impresa individuale o societaria o artigiana e, quindi, la cancellazione dal relativo registro.

Si prende atto, infine, delle spiegazioni fornite dall'Amministrazione in ordine alla *ratio* degli ultimi commi degli artt. 2, 3 e 4 dello schema di regolamento in

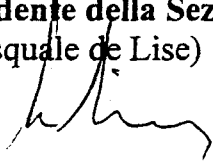
esame e del fatto che l'Amministrazione condivide la necessità di specificare che il collegio dei revisori dei conti, cui si fa ricorrentemente riferimento, è quello previsto dall'art. 17, l. 29 dicembre 1993, n. 580.

P.Q.M.

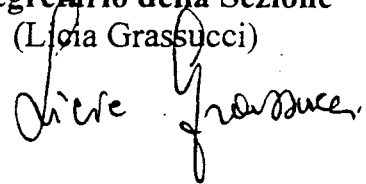
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Visto:

Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Lidia Grassucci)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO LEGISLATIVO

36935/03/02 IP - 46.184

Roma, 4 dicembre 2003

Al Consiglio di Stato
- sezione consultiva per gli atti
normativi

R O M A

Oggetto: Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di imprese e società non più operative. Legge 340 del 2000, allegato A, n. 9.

Con riferimento al parere interlocutorio di codesta Sezione, del 9 giugno 2003, qui trasmesso con nota n. 2606/03, del 25 giugno u.s., concernente lo schema di regolamento indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, nella seduta del 7 marzo 2003, si trasmette una relazione integrativa ed illustrativa dei punti che hanno costituito oggetto di specifica considerazione da parte della Sezione.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Avv. Enrico Arena)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Prot. 1367/03/UL/P-46.184

24/11/2003

Relazione al Signor Ministro

Le considerazioni che seguono concernono il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 9 giugno 2003 e sono formulate a seguito della successiva acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti in ordine a quanto evidenziato dall'Organo consultivo.

Come risulta dalla lettura del parere in esame, una parte sostanziale dei rilievi di codesto Consiglio di Stato trovano il loro fondamento nella condivisibile attenzione posta sulla effettiva idoneità di talune circostanze a legittimare le camere di commercio ad avviare il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese.

Al riguardo, si ritiene necessario far presente che, nello schema di regolamento, tali circostanze sono considerate solo quali elementi sintomatici dell'inoperatività o dell'inesistenza dell'impresa individuale o societaria. Esse, quindi, non comportano la cancellazione in via automatica dell'impresa "inerte", ma semplicemente consentono agli organi delle camere di commercio di attivare d'ufficio un procedimento preventivo di verifica, in esito al quale, solo ove si accertino i presupposti previsti dall'ordinamento, sarà possibile disporre, nei modi consueti, l'avvio del procedimento di cancellazione.

Inoltre, nell'ambito di tale procedimento di verifica, lo schema di provvedimento prevede un adeguato regime pubblicistico, tale da consentire alle imprese interessate di mantenere la propria iscrizione nel registro, sì che deve escludersi qualunque nesso di causalità diretta fra le dette circostanze e la cancellazione.

Tanto premesso, si procede qui di seguito alla puntuale esposizione delle precisazioni richieste da codesta Sezione.

1. In relazione alla rappresentata esigenza di coordinamento con la riforma del diritto societario, si fa presente che il testo in esame è stato elaborato, come di consueto,

congiuntamente alle Amministrazioni concertanti, anche attraverso riunioni di coordinamento, nel corso delle quali è stata anche valutata la compatibilità di tale provvedimento con la riforma del diritto societario e con le disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione delle relative deleghe. Di conseguenza, le predette Amministrazioni hanno espresso il proprio assenso formale, con note n. 62/U-24/21-8UL del 13.1.2003 e n. 18696/R3C39 del 7.2.2003, che si allegano.

Proprio per un'esigenza di coordinamento con la legge n. 366 del 2001, si è provveduto a delimitare, rispetto alla previsione di semplificazione di cui alla legge n. 340 del 2000, l'ambito dell'intervento di semplificazione alle imprese individuali e alle società di persone, in quanto la legge n. 366/2001, ha previsto specifici interventi di semplificazione in materia di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle società di capitali e cooperative.

Si segnala inoltre che i Ministeri delle attività produttive e della giustizia, hanno rinnovato, su richiesta di questo Dipartimento, il proprio concerto, pronunciandosi, per quanto di rispettiva competenza, sulle osservazioni formulate da codesta Sezione. Si allegano, al riguardo, la nota del Ministero delle attività produttive n. 22650/L3C/39, del 12 settembre u.s., e la nota del Ministero della giustizia n. 1613/U, del 29 agosto u.s.

Per quanto concerne, poi, le proposte emendative avanzate dalla Conferenza Stato – Regioni, non ancora recepite nel testo inviato a codesto Organo consultivo, si fa presente che questo Dipartimento ha successivamente acquisito il parere del Ministero delle attività produttive, che era l'unica amministrazione interessata dalle modifiche richieste dal predetto Consesso. Si allega copia della relativa nota n. 20493/L3C/39, del 12 maggio 2003.

In particolare, il Ministero della attività produttive ha condiviso il suggerimento formulato dalla Conferenza Stato-Regioni circa l'opportunità dell'inserimento del termine di 15 giorni entro il quale il Conservatore del registro fornisce notizia alla Commissione provinciale per l'artigianato (C.P.A.) per gli adempimenti di competenza, purchè ciò non significhi l'apertura di un sub-procedimento, con la possibilità dell'insorgere di eventuali contenziosi fra registro delle imprese e C.P.A.. Al riguardo, si fa presente che, nel caso di specie, il registro delle imprese si limita a dare notizia alla C.P.A. di circostanze che si configurano come elementi sintomatici dell'inoperatività dell'impresa, ferma restando la competenza della C.P.A. in materia di imprese artigiane. La legislazione vigente prevede infatti che le imprese artigiane siano iscritte nell'Albo delle imprese artigiane tenuto e gestito dalle Commissioni provinciali per l'artigianato e che siano annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. Lo schema di regolamento non modifica il quadro legislativo vigente per quanto attiene all'assetto delle competenze, né tale effetto potrebbe derivare

dall'inserimento di un termine meramente ordinatorio con il quale si intende soltanto attribuire maggiore certezza alla attuale previsione normativa contenuta all'articolo 4. D'altronde tale disposizione è in linea con quanto già previsto all'articolo 7, quarto comma, della legge n. 448/1985, in merito all'obbligo di comunicazione alle Commissioni provinciali posto a carico delle pubbliche amministrazioni interessate in caso di riscontro, nell'esercizio delle proprie funzioni, dell'inesistenza di requisiti specificamente previsti.

La proposta di modifica della Conferenza (come quelle che potranno eventualmente essere formulate dagli altri organi consultivi) sarà comunque esaminata da parte del Consiglio dei Ministri, in sede di approvazione definitiva dello schema regolamentare.

2. Con riferimento ai dubbi interpretativi sollevati da codesta Sezione in merito all'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 2, e del comma 3 dell'articolo 3, circa i poteri del giudice del registro e del Presidente del Tribunale in ordine, rispettivamente, alla cancellazione dell'impresa individuale dal registro e alla messa in liquidazione della società, si fa presente quanto segue.

In relazione alla prima fattispecie, concordando in proposito con quanto sostenuto dal Ministero della giustizia nella nota n. 1613/U, del 29 agosto u.s., si condivide l'opportunità di introdurre una modifica all'articolo 2, volta ad evidenziare come il giudice conservi il potere di valutare e giudicare se disporre o meno la cancellazione dell'impresa, eliminando pertanto qualsiasi incertezza al riguardo.

Con riguardo alla seconda fattispecie, la formulazione della norma non sembra, invece, porre dubbi interpretativi, atteso che la previsione secondo cui il conservatore presenta una semplice "richiesta" di nomina del liquidatore al tribunale, rende chiaro che l'avvio della procedura di liquidazione è soltanto eventuale ed è il frutto di un'autonoma determinazione che il tribunale svolge, di volta in volta, circa l'effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano l'avvio della detta procedura di liquidazione.

3. Con riferimento alle perplessità di codesta Sezione relative all'idoneità delle circostanze, previste nell'articolo 2 dello schema, a legittimare l'avvio del procedimento di cancellazione, si evidenzia preliminarmente che queste, coerentemente con il complessivo impianto dello schema regolamentare, rilevano solo quali elementi sintomatici dell'inoperatività o dell'inesistenza dell'impresa individuale, come si è avuto modo di precisare in premessa.

Esse, infatti, non hanno l'effetto di provocare l'automatica cancellazione dell'impresa "inerte", ma solo di consentire l'apertura di un procedimento (comma 3 del medesimo articolo 2) per la verifica dell'effettiva cessazione dell'attività, nell'ambito del quale l'impresa può dimostrare l'infondatezza della presunzione (*juris tantum*) di inattività contenuta nella norma. La cancellazione consegue, quindi, ad una specifica valutazione, da effettuarsi caso per caso, circa la sussistenza dei presupposti di legge.

Inoltre, sia nel caso dell'imprenditore individuale che delle società di persona, lo schema di provvedimento prevede, nell'ipotesi di avvio della procedura di cancellazione, per tutte le circostanze sintomatiche individuate, un adeguato regime pubblicistico.

Con specifico riguardo, poi, alla previsione dell'irreperibilità dell'imprenditore fra le circostanze che devono essere valutate ai fini dell'eventuale determinazione di procedere all'avvio del procedimento di cancellazione, si ritiene che sia opportuno mantenere la previsione, dal momento che, qualora l'imprenditore deleghi la gestione ad un institore o costituisca un'associazione in partecipazione alla gestione, e pertanto l'attività imprenditoriale prosegua, non si incorre nella fattispecie della irreperibilità, come rilevato anche dai Ministeri delle attività produttive e della giustizia. Ad ogni modo, per evitare qualsiasi residuo dubbio interpretativo, si può provvedere ad una maggiore esplicitazione del concetto nell'ambito della relazione illustrativa.

Inoltre, in relazione alle imprese individuali e alle società di persone, si ravvisa l'opportunità di mantenere, fra le cause che giustificano l'avvio del procedimento di verifica all'esito del quale può procedersi alla cancellazione, il mancato compimento di atti di gestione per almeno tre anni consecutivi, atteso che tale circostanza appare un indizio evidente dell'abbandono dell'attività imprenditoriale, sebbene, giova ricordarlo, tale abbandono vada effettivamente accertato.

Per quanto riguarda, infine, la fattispecie del decesso dell'imprenditore, prevista all'articolo 2, si ritiene che l'attività imprenditoriale sia strettamente legata alla persona fisica dell'imprenditore, dal momento che questi è, per definizione, la persona fisica che svolge un'attività economica in maniera professionale. Di conseguenza, con il decesso dell'imprenditore, si verifica comunque la cessazione dell'impresa, tanto che, anche nel caso in cui gli eredi intendano proseguire nell'attività d'impresa, è necessario comunque procedere a nuova iscrizione.

4. Con riferimento alla considerazione di codesto Consiglio, secondo cui il provvedimento non contiene un adeguato coordinamento con la normativa che disciplina le

procedure concorsuali, si fa presente che si è ritenuto di non procedere in tal senso poiché, mentre lo schema di regolamento è volto a disciplinare gli effetti del presumibile abbandono dell'attività imprenditoriale, il fallimento non è un elemento sintomatico della cessazione dell'attività imprenditoriale, anzi tale istituto ha la finalità di garantire ai creditori che il soggetto in qualche modo rimanga in vita. Lo schema proposto, pertanto, esula dall'ambito di applicazione della normativa fallimentare, la quale non rientra nel campo dell'intervento di semplificazione, quale risulta dalle norme delegificate richiamate nell'allegato A, n. 9, della legge n. 340/2000.

5. Per quanto concerne la previsione dell'irreperibilità della società presso la sede legale, si fa presente che la norma intende riferirsi ai casi in cui la società elegga un domicilio come sede sociale e risulti poi sconosciuta o comunque abbandoni tale indirizzo senza essere in alcun modo reperibile e ciò a prescindere dalla posizione rivestita dai soci nell'ambito del sodalizio iscritto nel registro delle imprese. Si è inteso, in altri termini, privilegiare l'elemento oggettivo anziché quello soggettivo, di più difficile accertamento.

6. Circa l'opportunità, ravvisata da codesta Sezione, di richiamare nel testo tutte le cause di scioglimento, si fa presente che il provvedimento in esame non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento della società, rispondendo alla più limitata e specifica finalità di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge vi sono tenuti.

7. Con riferimento ai dubbi di codesto Consesso circa l'opportunità di prevedere la mancanza del codice fiscale quale circostanza tale da giustificare l'eliminazione dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, si rileva che trattasi di un elemento sintomatico il quale, alla stregua delle altre ipotesi prese in considerazione dallo schema regolamentare, non genera l'automatica cancellazione dal registro delle imprese, ma rappresenta solo un indice rilevante della probabile inattività dell'impresa.

Occorre, infatti, considerare che, attualmente, le imprese, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, comunicano anche il loro codice fiscale e che, pertanto, la mancanza di questo può verificarsi solo con riguardo a quelle imprese transitate nel registro, che non abbiano integrato i loro dati identificativi con il numero di codice fiscale. Un inadempimento di tal fatta, protrattosi fino ad oggi, lascia ragionevolmente ritenere che l'impresa interessata non sia più attiva e che pertanto sia opportuno procedere ad una verifica

della sua operatività. Solo all'esito di tale verifica, ove si riscontri l'effettiva sussistenza di elementi che legittimano la cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese, si procederà in tal senso, senza, quindi alcun nocumento dei diritti dei terzi, le cui pretese sono debitamente prese in considerazione in sede di liquidazione della società.

8. In merito alla compatibilità tra la previsione del decesso dell'imprenditore come condizione per l'avvio del procedimento di cancellazione per le imprese artigiane e la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 443 del 1985, si ritiene che tale norma non sia in alcun modo contraddetta dallo schema di regolamento in questione, in quanto resta impregiudicata la facoltà degli eredi di invocare l'applicazione della norma *de qua*. Peraltro, occorre precisare che, sebbene l'articolo 5 della legge n. 443/1985 consenta agli eredi di conservare l'iscrizione dell'impresa artigiana del *de cuius* all'albo delle imprese artigiane, tuttavia la conservazione di tale iscrizione non equivale al mantenimento dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, occorrendo a tal fine avviare comunque un procedimento per l'annotazione dell'impresa *ex novo*. Ciò trova il proprio fondamento nel principio generale, già in precedenza enunciato, in base al quale in caso di decesso dell'imprenditore individuale, anche in assenza di modifiche sostanziali nell'organizzazione e nell'attività dell'impresa, gli eredi devono comunque procedere a nuova iscrizione.

In proposito, giova specificare che, mentre alla Commissione provinciale per l'artigianato è demandata la valutazione circa la sussistenza della caratteristica dell'artigianalità dell'azienda, condizione per la concessione di determinate agevolazioni, il requisito dell'imprenditorialità della stessa rimane invece di competenza degli organi del registro delle imprese.

L'ufficio del registro delle imprese, pertanto, è competente ad avviare la procedura di cui all'articolo 2 anche nei confronti dell'impresa individuale artigiana semplicemente annotata nel registro. L'eventuale provvedimento della C.P.A. che, prima della decorrenza dei termini necessari alla trasmissione degli atti al giudice del registro, proceda a cancellare l'impresa dall'albo delle imprese artigiane non interferisce in alcun modo con la procedura di cancellazione dell'annotazione, che potrà concludersi con la cancellazione definitiva ovvero, nel caso in cui il titolare dimostri l'insussistenza della circostanza che ha motivato l'avvio del procedimento, con l'iscrizione nel registro ordinario come piccolo imprenditore, mantenendo il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) attribuitogli a seguito dell'annotazione. *Ex adverso*, la cancellazione di un'impresa artigiana inattiva disposta dal

giudice del registro avrà efficacia immediata anche con riferimento all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

9. Con riferimento alla possibilità che l'ufficio del registro non proceda alla riscossione dei diritti annuali, dei diritti di segreteria e delle sanzioni dovuti dalle imprese o dalle società per le quali si procede alla cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese, codesta Sezione rileva che occorrerebbe specificare anche la sorte dei crediti maturati tra il momento in cui si sono verificate le circostanze giustificative dell'iniziativa d'ufficio e quello in cui tale iniziativa ha avuto concreto avvio, atteso che per tali crediti si pone il medesimo problema che la norma tende a risolvere con riguardo ai crediti maturati successivamente all'iniziativa d'ufficio.

In proposito, si ritiene necessario evidenziare che con la norma in esame si intende consentire la rinuncia alla riscossione solo dei crediti ivi indicati (cioè quelli maturati successivamente all'iniziativa d'ufficio), per evitare ogni strumentalizzazione da parte delle imprese individuali e societarie, che, in caso contrario, potrebbero decidere di non pagare i diritti dovuti, anche nel corso della loro attiva operatività, nella speranza che, in seguito alla loro cessazione di fatto, l'ufficio del registro possa stabilire di non procedere alla riscossione di tutto quanto dovuto.

Circa l'opportunità della previsione, si fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze si è espresso, con la nota n 3-3826/UCL del 7 marzo 2003, che si allega, con la quale non è stata formulata alcuna osservazione sul punto. Inoltre, va sottolineato che la norma proposta ha il fine di consentire alle CCIAA di non proseguire in onerose procedure di riscossione in tutti i casi in cui i costi da sostenere non trovano giustificazione o per l'esiguità del credito da riscuotere o anche per le scarse probabilità che esso possa essere effettivamente recuperato.

Sul punto, giova altresì osservare che l'ipotesi considerata non configura una rinuncia al credito da parte dell'ufficio del registro delle imprese, ma solo una sospensione delle procedure di riscossione. L'interruzione definitiva delle procedure medesime, infatti, si avrà solo nel caso in cui si accerti l'effettiva inoperatività dell'impresa e si proceda alla sua cancellazione dal relativo registro.

Il diritto di credito in sé considerato, pertanto, rimane integro, e ben può essere iscritto fra il passivo della società al momento della liquidazione: tale adempimento infatti è curato dal liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale e non richiede un'attività amministrativa da parte della Camera di commercio.

La norma proposta, quindi, poiché concerne esclusivamente la possibilità di non adottare o interrompere le consuete procedure per il recupero, quando questo sia da ritenere infruttuoso, manifesta la sua utilità in termini di semplificazione procedurale amministrativa.

Inoltre, questo Dipartimento provvederà, alla luce dei suggerimenti forniti da codesto Consesso, ad una parziale riformulazione delle norme, in modo da renderle omogenee fra loro, adeguando gli articoli 3 e 4 alla formulazione adottata per l'articolo 2.

Con specifico riferimento alle imprese artigiane, poi, si coglie l'occasione per richiamare quanto già espresso al punto 8, in relazione al diverso scopo dell'iscrizione delle medesime all'AIA e all'ufficio del registro.

10. Si comunica infine che sarà utilizzato il suggerimento di codesto Consesso, relativo all'opportunità di inserire un rinvio all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nelle disposizioni che richiamano i collegi dei revisori dei conti.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

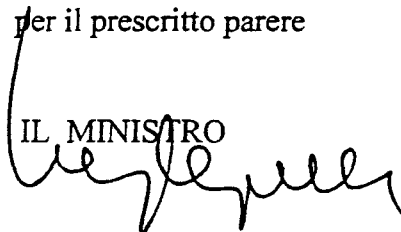
(Avv. Enrico Arena)



Visto: si trasmetta al Consiglio di Stato

per il prescritto parere

IL MINISTRO





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 2606/03

Roma, addì 25 giugno 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di regolamento per la
semplificazione del procedimento per la
cancellazione dal registro delle imprese
di imprese e società non più operative.
Legge n. 340 del 2000, all. A, n. 9.

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero **2147/03**, emesso
dalla Sezione Consultiva per
gli atti normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in con-
formità a quanto disposto
dall'art.15 della legge
21.7.2000, n.205.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Piero Grano



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 9 giugno 2003

N. della Sezione: 2147/03

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di regolamento per la
semplificazione del procedimento per
la cancellazione dal registro delle
imprese di imprese e società non più
operative. Legge n. 340 del 2000, all.
A, n. 9.

La Sezione

Vista la relazione senza numero
né data, trasmessa con nota n.
31086/03-46.184 del 28 maggio
2003, con la quale la Presidenza
Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio
legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento
indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Damiano Nocilla.

PREMESSO:

L'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituisce il registro delle imprese, già previsto dall'art. 2188 cod. civ. La tenuta del registro è affidata alle CCIAA e ad esso devono essere iscritte le imprese di cui all'art. 2195 cod. civ. e le società di cui all'art. 2200 cod. civ. Successivamente il d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, ha dato esecuzione al predetto art. 8, dettando il previsto regolamento di attuazione.

Dalla complessa normativa introdotta (sulla quale il Consiglio di Stato ha espresso parere nell'Adunanza generale dell'8 giugno 1995, n. 48/95/SG) risulta che il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali, cioè quelle in cui sono iscritti i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le società semplici, nonché le imprese artigiane (per queste ultime è prevista, allorché siano iscritte nell'albo provinciale di cui all'art. 5 L. 8 agosto 1985, n. 443, l'annotazione in una sezione speciale del registro delle imprese).

Successivamente, la L. 24 novembre 2000, n. 340, al punto 9, dell'Allegato A, prevede, nell'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare, il

procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro in questione di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in oggetto è diretto a dare attuazione alla citata legge n. 340 del 2000 ed a semplificare, quindi, il procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive.

L'Amministrazione - dopo aver posto in evidenza i vantaggi che per l'attività delle CCIAA e per la conoscenza della realtà economico-sociale del Paese deriverebbero dalla nuova disciplina, in quanto quest'ultima è diretta ad assicurare una maggiore corrispondenza dei dati risultanti dal registro delle imprese alla realtà dei fatti economico-sociali e a sgravare le CCIAA da una serie di incombenze che si potrebbero rivelare del tutto inutili – sottolinea altresì che il provvedimento normativo proposto intende intervenire esclusivamente sulle procedure amministrative e non incidere sui poteri che il codice civile attribuisce al giudice del registro.

Avverte, inoltre, che la semplificazione in questione riguarda esclusivamente le imprese individuali e le società di persone, essendosi ritenuto opportuno, per ciò che riguarda le società di capitali e le società cooperative, demandare la semplificazione in materia di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle predette società ai decreti legislativi previsti dalla legge di delega 3 ottobre 2001, n. 366 (decreti, peraltro, di recente emanati: v. il d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ed il d.lgs. n. 6, sempre del 17 gennaio 2003).

Quanto, poi, al contenuto dei singoli articoli, l'art. 1 dello schema in oggetto reca le definizioni, mentre l'art. 2 disciplina il procedimento relativo alla cancellazione delle imprese individuali. L'art. 3, a sua volta, detta disposizioni sul procedimento relativo alla cancellazione delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice. L'art. 4 si riferisce, poi, specificamente alle imprese iscritte negli albi delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 5 L. 8 agosto 1985, n. 443.

CONSIDERATO:

Osserva preliminarmente la Sezione che la normativa proposta non pone problemi di compatibilità con le prescrizioni introdotte con la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione. Essa, infatti, incide sull'ordinamento civile dello Stato, in quanto attiene ad istituti specificamente disciplinati dal codice civile, quali il registro delle imprese ed il regime delle società di persone. Va, d'altro canto, ricordato che, a norma del comma 1 dell'art. 7 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il registro delle imprese "è unico e comprende le sezioni speciali", onde neppure potrebbe farsi leva sulla specificità delle attività esercitate dagli operatori economici iscritti nelle varie sezioni speciali. Il registro delle imprese, del resto, costituisce un servizio che lo Stato mette a disposizione dei cittadini, perché questi ultimi possano svolgere la propria attività economica secondo il principio dell'affidamento, e come tale può rientrare nell'ambito delle attività contemplate dall'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez. atti normativi, 10 febbraio 2003, n. 335/03).

La Sezione, tuttavia, pur avendo in alcune occasioni ritenuto sufficiente ad attestare l'avvenuto concerto tra Ministeri la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ritiene opportuno acquisire agli atti le eventuali osservazioni delle autorità concertanti, e cioè del Ministero delle attività produttive e del Ministero della giustizia; e ciò, innanzi tutto perché l'osservazione della Conferenza Stato-Regioni, recepita nel testo dello schema, è stata formulata in data 8 maggio 2003, cioè successivamente alla deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri (7 marzo 2003), onde i Ministri concertanti non hanno avuto modo di esprimersi su di essa.

Inoltre appare rilevante conoscere le considerazioni che hanno indotto il Ministero della giustizia ad aderire allo schema di provvedimento normativo proposto, visto che si tratta di materia che interferisce sotto molti profili con la normativa del codice civile, con la riforma del diritto societario e con le norme di cui ai citati decreti legislativi n. 5 e n. 6 del 2003; sicchè è necessario che l'Amministrazione, muovendo da un disegno unitario e coerente per dar vita a norme facilmente comprensibili ed agevolmente individuabili, tenga espressamente conto di quanto disposto con la recente riforma.

Per economia degli atti la Sezione ritiene opportuno svolgere talune considerazioni preliminari, sulle quali l'Amministrazione referente dovrà esprimere il proprio punto di vista al fine di operare scelte legittime ed opportune.

Innanzi tutto, si osserva come le ultime frasi del c. 4 dell'art. 2 e del c. 2 dell'art. 3 fanno sorgere dubbi sui poteri del giudice del registro e del presidente

del tribunale in ordine, rispettivamente, alla cancellazione dell'impresa individuale dal registro e alla messa in liquidazione della società. E' quindi necessario chiarire la portata di questi poteri, mediante l'uso di espressioni come quella dell'art. 2190 cod. civ., che non siano suscettibili, cioè, di essere interpretate come se, a fronte dell'iniziativa del conservatore, il giudice o il presidente dovessero obbligatoriamente disporre, rispettivamente, la cancellazione dell'impresa individuale o la messa in liquidazione della società. Se così dovesse invece essere, lo schema di regolamento in esame finirebbe per ricondurre ad attività amministrativa un procedimento, che tanto il codice civile (v. art. 2191), quanto la recente normativa sulle società di capitali prevedono come attività giudiziaria. Va, infatti, tenuto presente che scopo essenziale del registro delle imprese è quello di portare a conoscenza dei terzi gli elementi, la cui conoscenza può avere rilievo nelle contrattazioni e anche nell'individuazione delle responsabilità, onde la necessità che nel procedimento, che porta alla cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone del registro stesso, sia fatto adeguato spazio a tutti gli interessi coinvolti e sia offerta a questi ultimi la garanzia dell'intervento del giudice.

Per quanto riguarda, poi, l'individuazione delle circostanze che danno luogo alla cancellazione delle imprese individuali, delle società di persone e delle imprese artigiane, va sottoposto alla valutazione dell'Amministrazione il fatto che – per quel che riguarda le imprese individuali – talune vicende, che specificamente riguardano la persona dell'imprenditore, potrebbero rivelarsi ininfluenti sulla prosecuzione dell'attività dell'impresa; il che si verifica

soprattutto nella ipotesi in cui la gestione dell'impresa stessa sia affidata ad un rappresentante legale o volontario (si pensi alla nomina di un institore), sul quale incombono tutti gli obblighi relativi alle iscrizioni sul registro, o ancora nell'ipotesi di un'associazione di partecipazione alla gestione dell'azienda: in questi casi occorre valutare se e quanto possa essere influente l'eventuale irreperibilità dell'imprenditore. Analogamente la stessa morte dell'imprenditore può avere effetti diversi nel caso in cui essa dia luogo alla cessazione dell'impresa, rispetto al caso in cui gli eredi decidano di proseguire nell'impresa mantenendone inalterati i segni distintivi. Inoltre il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi potrebbe apparire troppo indefinita ed inidonea a disegnare quell'assoluto e perdurante fermo dell'attività dell'impresa, che giustifica l'avvio del procedimento di cancellazione dal registro.

Si rimette ancora alla valutazione dell'Amministrazione referente l'introduzione di una disciplina di coordinamento tra quella relativa alla cancellazione dal registro delle imprese e quella riguardante le procedure concorsuali, cui l'imprenditore può essere sottoposto (si pensi, ad esempio, agli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, che la legge fallimentare prescrive sia pubblicata per estratto nel registro delle imprese).

Analoghe considerazioni devono essere fatte per quel che riguarda le società di persone, in quanto non si comprende a chi debba essere riferito il concetto irreperibilità, di cui alla lett. a) del 1^a comma dell'art. 3, se ai soci o agli amministratori o alla società in quanto tale o, infine, a tutti e tre i soggetti testé elencati. D'altro canto, se fra le circostanze che giustificano l'avvio del

procedimento di cancellazione sono contemplate due delle cause di scioglimento delle società di persone (lett. d) ed e) corrispondenti appunto ai numeri 1) e 4) dell'art. 2272 cod. civ.), l'Amministrazione potrebbe valutare l'utilità che la disposizione faccia riferimento al complesso delle cause di scioglimento delle società per legittimare l'iniziativa dell'ufficio del registro delle imprese.

Inoltre ci si domanda – e su questo punto sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze – se ed a quali condizioni la mancanza del codice fiscale sia una circostanza tale da giustificare l'eliminazione dell'iscrizione nel registro della società e delle vicende che la riguardano, iscrizione che è obbligatoria a tutela di tutta una serie di soggetti, anche terzi.

Anche il rinvio del primo comma dell'art. 4 alle circostanze previste dai commi 1 degli artt. 2 e 3 sembra richiedere una attenta riflessione dell'Amministrazione, che, ad esempio, dovrà tener conto del fatto che il comma 4 dell'art. 5 L. 8 agosto 1985, n. 443 ha dettato una disciplina peculiare per quanto attiene alla cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese artigiane, il cui titolare sia deceduto.

Per quanto riguarda, poi, gli ultimi commi degli artt. 2, 3 e 4 si rileva che i diritti e le sanzioni, di cui può non procedersi alla riscossione, sono solo quelli maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione: per le imprese individuali dalla data di trasmissione degli atti al giudice del registro, per le società dalla data di avvio del procedimento di cancellazione (il 5^o comma

dell'art. 3 reca per un errore materiale l'indicazione di una doppia decorrenza, e cioè la data di trasmissione degli atti al giudice del registro (*rectius*: al Presidente del Tribunale) e la data di avvio del procedimento di cancellazione, per le imprese artigiane dalla data di comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato.

A parte il fatto che su queste norme sarebbe necessario acquisire il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, non vi è parola sull'esito dei crediti per diritti e sanzioni maturati - per limitarsi alle vicende relative alle società di persone - tra il momento, in cui si sono verificate le circostanze giustificative dell'iniziativa dell'ufficio, e quello in cui tale iniziativa ha avuto concreto avvio. Anche per questi crediti si pone egualmente il problema di esigibilità, che ha giustificato la disposizione proposta (considerazioni del tutto analoghe possono farsi per i commi 5 e 6 dell'art. 2). Inoltre non va dimenticato (e la questione riguarda specificamente le società di persone) che il complesso dei debiti verso la CCIAA per diritti annuali, diritti di segreteria e sanzioni deve essere iscritto tra le passività della liquidazione della società, onde il problema della possibilità di riscossione si porrà solo dopo che la liquidazione stessa sia stata definita.

Infine, la Sezione ritiene necessario sottoporre all'Amministrazione la valutazione circa la necessità di specificare che il collegio dei revisori dei conti, cui si fa ricorrentemente riferimento, è quello previsto dall'art. 17 L. 29 dicembre 1993, n. 580, e chiarire se ed in quali limiti le norme in esame si estendano alle

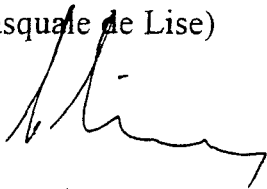
altre sezioni speciali del registro delle imprese.

P.Q.M.

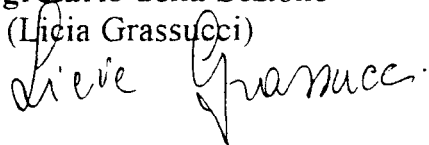
Sospende l'emissione del parere in attesa che l'Amministrazione proceda agli adempimenti di cui in motivazione.

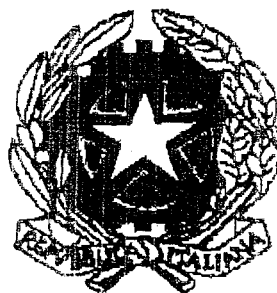
Visto:

Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)

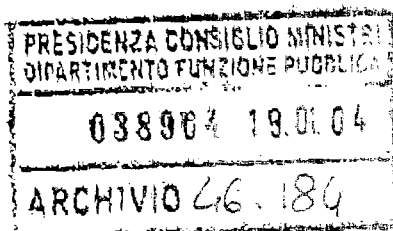




Dir. Diello
Sottosegretario
14/12/2004

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE



N. 5105/03

Roma, addì 23 dicembre 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di imprese e di società non più operative.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero 2147/03, emesso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- Segretariato Generale -

IL SEGRETARIO GENERALE

ROMA



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 15 dicembre 2003

N. della Sezione: 2147/03

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di regolamento per la
semplificazione del procedimento per
la cancellazione dal registro delle
imprese di imprese e di società non più
operative.

La Sezione

Vista la relazione senza numero
né data, trasmessa con nota n.
31086/03-46.184 del 28 maggio
2003, con la quale la Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Diparti-
mento della funzione pubblica – Ufficio legislativo) chiede il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio adottato nella seduta del 9 giugno 2003;

Vista la relazione integrativa del 24 novembre 2003 n. 1367/03/UL/P-46.184,
trasmessa con nota del 4 dicembre 2003 n. 36935/03/UL/P-46.184, pervenuta il 9
dicembre successivo;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Damiano
Nocilla;

PREMESSO:

Lo schema di provvedimento in esame si basa su quanto disposto dalla l. 24 novembre 2000, n. 340, al punto 9 dell'allegato A, ove si prevede, nell'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare, quello per la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.

Pertanto finalità dello schema di regolamento in oggetto è quella di semplificare il procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive, assicurando una maggiore corrispondenza dei dati risultanti dal registro delle imprese alla realtà dei fatti economico-sociali e sgravando le CCIAA da una serie di incombenze che si potrebbero rivelare del tutto inutili. L'Amministrazione sottolinea altresì che il provvedimento normativo proposto intende intervenire esclusivamente sulle procedure amministrative e non incide sui poteri che il codice civile attribuisce al giudice del registro. Essa avverte, inoltre, che la semplificazione in questione riguarda esclusivamente le imprese individuali e le società di persone, essendosi ritenuto opportuno, per ciò che riguarda le società di capitali e le società cooperative, demandare la semplificazione in materia di scioglimento, liquidazione e cancellazione delle predette società ai decreti legislativi previsti dalla legge di delega 3 ottobre 2001, n. 366 (decreti, peraltro, di recente emanati: v. il d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 ed il d.lgs. n. 6, sempre del 17 gennaio 2003). Quanto, poi, al contenuto dei singoli articoli, l'art. 1 dello schema in oggetto reca le definizioni, mentre l'art. 2 disciplina il procedimento relativo alla cancellazione delle imprese individuali. L'art. 3, a sua volta, detta disposizioni sul procedimento relativo alla cancellazione delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice. L'art. 4 si riferisce, poi, specificamente alle imprese iscritte negli albi delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 5 l. 8 agosto 1985, n. 443.

In data 9 giugno 2003 la Sezione ha preso in esame lo schema di regolamento in oggetto ed ha concluso con un parere interlocutorio, nel quale si chiedeva di

acquisire agli atti le osservazioni delle autorità concertanti e si manifestavano dubbi in ordine alle disposizioni attinenti ai rapporti tra i poteri rispettivamente del giudice del Registro e del Presidente del Tribunale e le iniziative del conservatore del Registro relative alla cancellazione delle imprese individuali e di quelle societarie, nonché in ordine ad una serie di disposizioni, che – non essendo stati chiariti quei rapporti e conseguentemente la natura del procedimento svolgentesi presso le CCIAA – finivano per risultare ambigue o poco conformi alla disciplina civilistica. Con l'occasione sono state altresì formulate alcune altre osservazioni di dettaglio.

Con la seconda relazione citata in epigrafe del 24 novembre 2003 n. 1367/03/UL/P-46.184, l'Amministrazione dichiara di condividere l'assunto di partenza del parere della Sezione (e cioè la necessità di chiarire che il procedimento disciplinato con lo schema di regolamento in oggetto dà vita esclusivamente ad un atto di impulso della decisione dell'autorità competente) e di voler adeguare il testo dello schema di provvedimento normativo in esame, in modo da rendere chiaro tale assunto. Nello stesso tempo fornisce sufficienti spiegazioni in ordine al significato di una serie di disposizioni che avevano costituito oggetto delle osservazioni della Sezione.

CONSIDERATO:

La Sezione prende atto della puntuale trasmissione delle osservazioni delle autorità concertanti e del fatto che la relazione chiarisce come le circostanze, che legittimano le Camere di Commercio ad avviare il procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese debbano considerarsi “quali elementi sintomatici dell'inoperatività o dell'inesistenza dell'impresa individuale o societaria. Esse, quindi, non comportano la cancellazione in via automatica dell'impresa inerte, ma semplicemente consentono agli organi della Camera di Commercio di attivare d'ufficio un procedimento preventivo di verifica, in esito al quale, solo ove si accertino i presupposti previsti dall'ordinamento, sarà possibile disporre, nei modi consueti, l'avvio del procedimento di cancellazione”.

Sicchè l'Amministrazione concorda sulla necessità di introdurre all'art. 2 una modifica "volta ad evidenziare come il giudice conservi il potere di valutare o giudicare se disporre o meno la cancellazione dell'impresa, eliminando pertanto qualsiasi incertezza al riguardo" e sul fatto che la disposizione dell'art. 3, comma 3, debba essere interpretata nel senso che il conservatore "presenta una semplice richiesta di nomina del liquidatore al Tribunale", nomina che è il frutto di un'autonoma determinazione di quest'ultimo circa "l'effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano l'avvio" della procedura di liquidazione.

In questo quadro l'Amministrazione assicura, nella citata relazione del 24 novembre 2003, che "provvederà alla luce dei suggerimenti forniti" dal Consiglio di Stato "ad una parziale riformulazione delle norme, in modo da renderle omogenee fra loro, adeguando gli articoli 3 e 4 alla formulazione adottata per l'articolo 2".

Alla luce delle assicurazioni fornite dall'Amministrazione cadono, ovviamente, molte delle perplessità espresse nel succitato parere del 9 giugno 2003 in ordine all'individuazione delle circostanze, che avrebbero dato luogo alla cancellazione delle imprese individuali, delle società di persone e delle imprese artigiane, trattandosi di circostanze da cui deriva il mero avvio di un procedimento, che troverà di fronte all'autorità giudiziaria o alla Commissione provinciale dell'artigianato la propria conclusione; ciò vale per la irreperibilità dell'imprenditore, per il coordinamento della disciplina in esame con quella riguardante le procedure concorsuali cui l'imprenditore può essere sottoposto, per la irreperibilità della società presso la sede legale, per il fatto che siano contemplati solo due casi di scioglimento delle società di persone e per la mancanza del codice fiscale. Si tratta di eventi che determinano una presunzione *juris tantum* di inattività dell'impresa individuale o societaria e che pertanto non si collegano, di per sé, alle fattispecie civilistiche cui consegue la cessazione *de iure* dell'impresa individuale o societaria o artigiana e, quindi, la cancellazione dal relativo registro.

Si prende atto, infine, delle spiegazioni fornite dall'Amministrazione in ordine alla *ratio* degli ultimi commi degli artt. 2, 3 e 4 dello schema di regolamento in

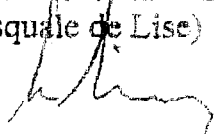
esame e del fatto che l'Amministrazione condivide la necessità di specificare che il collegio dei revisori dei conti, cui si fa ricorrentemente riferimento, è quello previsto dall'art. 17, l. 29 dicembre 1993, n. 580.

P.Q.M.

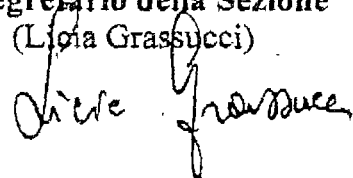
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Visto:

Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Lidia Grassucci)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

10447 versamento 26 MAG. 2003 1085/03/VZ1

Noterene Manaufr'

23/5/2003

[Signature]

ufficio legislativo

Roma

13 MAG. 2003

Prot. n. *2683* /03/1.4.7.1.5

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
GABINETTO
16 MAG. 2003
ARRIVO

5833/E/GAB

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Palazzo Chigi
ROMA

Dipartimento della funzione pubblica:

- Gabinetto del Ministro
- Ufficio Legislativo

Corso Vittorio Emanuele II° 116
ROMA

Dipartimento degli affari regionali

- Gabinetto del Ministro
- Ufficio Legislativo

Via della Stamperia, n. 8
00187 ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di imprese e società non più operative. Legge n. 340 del 2000, all. A, n. 9.

Si trasmette, in copia conforme all'originale, il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta dell' 8 maggio 2003, in ordine allo schema di regolamento indicato in oggetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Direttore
Riccardo Carpino

RC



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1696 del 8 Maggio 2003

CONFERENZA STATO-REGIONI

Seduta dell'8 maggio 2003

OGGETTO: schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di imprese e società non più operative. Legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 9.

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha recato, tra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale dispone che la Conferenza Stato-Regioni è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999), la quale all'articolo 1, comma 1, ha disposto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A, ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla legge medesima;

ATTESO che nel citato allegato A, al numero 9, è compreso il procedimento per la cancellazione d'ufficio, dal registro delle imprese, di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi;



VISTO lo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di imprese e società non più operative approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, nella seduta del 7 marzo 2003, in attuazione della richiamata legge n. 340/2000, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. DAGL 50220/10.3.1. del 24 marzo 2003;

CONSIDERATO che il provvedimento in argomento in parola, che è stato inoltrato alle Regioni ed alle Province autonome per l'esame ed eventuali osservazioni, mira alla semplificazione del procedimento con il quale si provvede alla cancellazione dal registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive la cui presenza negli archivi delle camere di commercio produce numerosi effetti negativi, quali il sostegno degli oneri, del tutto inutili, per la gestione degli archivi stessi e l'incertezza nel regime di pubblicità delle imprese;

CONSIDERATO che per l'esame di detto provvedimento, il 14 aprile 2003, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole sul provvedimento in esame con la proposta:

- di un emendamento all'articolo 4 (concernente le imprese artigiane), prevedendo un termine (15 giorni) per le comunicazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese alla Commissione provinciale dell'artigianato delle circostanze per la cancellazione;
- di rendere più chiaro, nella relazione di accompagnamento, l'ambito di applicazione del regolamento con riferimento alle imprese artigiane, specificando che non vi rientrano quelle che rivestono forma di società di capitali;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole in ordine al provvedimento in questione con le modifiche convenute in sede tecnica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

esprime parere favorevole

ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la cancellazione del registro delle imprese e società non più operative, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare nella seduta del 7 marzo 2003, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 9, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. DAGL 50220/10.3.1. del 24 marzo 2003, con le modifiche convenute in sede tecnica richiamate nelle premesse.



Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
M. 3 F/L
IL FUNZIONARIO

Roma,

14 MAG. 2003

Adrian M. P. A.